

(N. 755)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **ALDISIO, VIGIANI, MENGHI, CASTAGNO e BIBOLOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1949

Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, introdusse notevoli innovazioni nell'ordinamento giuridico delle società cooperative. Ricordiamo in particolare che esso elevò il numero dei soci delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti e delle cooperative di consumo (articolo 22), fissò i requisiti che debbono avere i soci delle cooperative di lavoro, di consumo e agricole (articolo 23) ed elevò i limiti del valore nominale delle quote di partecipazione e delle azioni (articolo 24).

Coll'articolo 25 fu concesso alle cooperative esistenti all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento il termine di sei mesi per uniformarsi alle norme dei suddetti articoli.

Altra notevole innovazione introdotta dal suddetto decreto legislativo fu quella relativa all'obbligo fatto alle cooperative in genere di iscriversi nei registri prefettizi. Il decreto, però, non fissò alcun termine per tale iscrizione, sicchè sono sorti dubbi circa le conseguenze della mancata iscrizione delle cooperative che non ne abbiano fatto ancora richiesta.

Date le conseguenze non indifferenti stabilite nei confronti delle cooperative che non

siano iscritte nei registri prefettizi o che ne vengano cancellate, si rende necessario colmare la lacuna con una espressa disposizione legislativa.

Le cooperative, poi, che esistevano all'atto dell'entrata in vigore del vigente codice civile dovevano, a norma delle disposizioni contenute negli articoli 206, 217, 2° comma del regio decreto 30 maggio 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, adeguarsi alle norme del Codice stesso entro il 30 giugno 1945.

Questo termine è stato più volte prorogato, ed è per esso in corso di approvazione una ulteriore proroga.

Per evitare che le cooperative debbano provvedere all'adeguamento del proprio atto costitutivo con successive deliberazioni, si ritiene opportuno di unificare il termine entro il quale esse debbono adeguarsi alle disposizioni vigenti contenute tanto nel Codice civile quanto nel decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e nella successiva legge 8 maggio 1949, n. 285.

Tale scopo si propone di raggiungere il disegno di legge sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione.

* * *

Articolo 1. — Proroga al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, per l'adeguamento delle cooperative esistenti al 22 gennaio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, alle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 di questo decreto.

Alla stessa data viene prorogato il termine per l'adeguamento delle società cooperative alle disposizioni del Codice civile.

Articolo 2. — Riconferma l'obbligo di iscrizione nel registro prefettizio per tutte le cooperative regolate dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e fissa al 30 giugno il termine entro il quale a tale iscrizione le cooperative debbono provvedere.

Per evitare gli inconvenienti determinati dalla disposizione contenuta nell'articolo 14, ultimo comma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, disposizione la quale sembra abbia attribuito al prefetto la facoltà di sottoporre ad un ulteriore sindacato di legittimità gli atti costitutivi delle cooperative già omologati dalla autorità giudiziaria, occorre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale impartisca precise disposizioni alle prefetture in modo che tutte le cooperative preesistenti rispettivamente alla entrata in vigore del Codice civile e del decreto legislativo del 1947 siano senz'altro iscritte nei registri prefettizi, anche se i rispettivi atti costitutivi non siano

stati ancora adeguati alle norme e del Codice e del detto decreto legislativo.

È ovvio che, successivamente al 30 giugno 1950, dovrà essere riesaminata la posizione di ciascuna cooperativa per assicurarsi che esse si siano uniformate completamente a tutte le vigenti disposizioni.

Non si è ritenuto inopportuno introdurre al riguardo un'apposita norma legislativa, perchè non è da escludersi la esistenza di pseudo-cooperative alle quali è ovvio debba essere negata l'iscrizione nei registri prefettizi, prescindendo dalla rispondenza formale dei loro atti costitutivi alle norme legislative.

Articolo 3. — Riconferma le conseguenze del mancato adempimento delle disposizioni che fanno obbligo alle cooperative di iscriversi nei registri prefettizi e di adeguare i propri atti costitutivi alle disposizioni del Codice e della legge 14 dicembre 1947, n. 1577.

Si precisa, però, che le cooperative le quali non ottemperino alle suddette disposizioni, possono essere sciolte d'ufficio. Questa sanzione non è nuova, perchè la si arguisce dal complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

ONOREVOLI SENATORI. — I presentatori sono sicuri che, data l'urgenza di prorogare il termine per l'adeguamento degli atti costitutivi delle cooperative alle disposizioni contenute sia nel Codice civile sia nella legge speciale 14 dicembre 1947, n. 1577, il presente disegno di legge sarà senz'altro approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, per l'adeguamento delle società cooperative, esistenti al 22 gennaio 1948, alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

Alla stessa data del 30 giugno 1950 è ulteriormente prorogato il termine di cui agli articoli 206 e 217, 2° comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Art. 2.

Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, regolate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono iscriversi nei registri prefettizi non oltre il 30 giugno 1950.

Art. 3.

Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, a partire dal 1° luglio 1950 decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi, e possono con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale essere sciolte con le modalità stabilite dall'articolo 2544 del Codice civile.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.